

D.A. n. _____ del _____

REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
 della Pesca Mediterranea
 Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

SCHEMA DI CALENDARIO VENATORIO 2018/2019

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia (ATC) di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata al Servizio per il Territorio, UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore residente in Sicilia, inoltre, può esercitare la caccia alle sole specie migratorie in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli AA.TT.CC. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n° 157.

ART. 2 – Documenti

Omissis

ART. 3 – Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Calendario

L'attività venatoria è consentita:

- dal giorno 1 settembre al 16 dicembre c.a. limitatamente alle seguenti specie:

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Tortora (*Streptopelia turtur*); Merlo (*Turdus merula*); Quaglia (*Coturnix coturnix*);

- dal giorno 1 settembre al 6 gennaio 2019, nonché dal giorno 2 febbraio 2019 al 10 febbraio 2019 limitatamente alle seguenti specie:

Colombaccio (*Columba palumbus*); Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*); Volpe (*vulpes vulpes*);

- dal giorno 16 settembre al 31 dicembre c.a.:

Allodola (*Alauda arvensis*);

- dal giorno 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019:

Storno (*Sturnus vulgaris*); Cesena (*Turdus pilaris*); Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); Tordo sassello (*Turdus iliacus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Alzavola (*Anas crecca*); Canapiglia (*Anas strepera*); Porciglione (*Rallus aquaticus*); Fischione (*Anas penelope*); Codone (*Anas acuta*); Marzaiola (*Anas querquedula*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); Frullino (*Lymnocryptes minimus*); Combattente (*Philomachus pugnax*); Beccaccia (*Scolopax rusticola*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Pittima reale (*Limosa limosa*);

- dal giorno 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2019:

Cinghiale (*Sus scrofa*).

ART. 5

Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti".

ART. 6 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Nelle aziende agro – venatorie è consentita l'utilizzazione a fini venatori, oltre che delle specie stanziali autoctone della Sicilia per le quali è consentito il prelievo dal presente decreto, del Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e della Starna (*Perdix perdix*). Gli animali, provenienti da allevamenti e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria.

Nelle aziende agro – venatorie è vietato l'utilizzo di richiami acustici per il recupero dei capi immessi e non abbattuti. All'interno delle aziende agro venatorie, per i capi di specie stanziali di allevamento, non vigono i limiti previsti dal successivo articolo 9. I capi di selvaggina di allevamento abbattuti non vanno segnati nel tesserino venatorio e in ogni caso non fanno cumulo, ai fini del raggiungimento del numero massimo di capi abbattibili durante la giornata e la stagione venatoria con quelli prelevati negli ambiti territoriali di caccia. I capi di selvaggina non di allevamento abbattuti vanno regolarmente segnati sul tesserino venatorio e gli stessi fanno cumulo, ai fini del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali, con quelli abbattuti negli ambiti territoriali di caccia. A conclusione della giornata di caccia all'interno dell'azienda, il titolare della concessione o persona da lui delegata è tenuto a rilasciare ad ogni singolo cacciatore apposita attestazione dalla quale risultino il numero di capi abbattuti per singola specie e la relativa provenienza (di allevamento e/o selvatiche). Gli organismi di polizia e le guardie venatorie volontarie preposte al controllo del territorio, oltre ad applicare le dovute sanzioni ai cacciatori che commettono infrazioni all'interno di un'azienda agro venatoria, avranno cura di segnalare le eventuali omissioni ed infrazioni commesse dai titolari dell'azienda al Servizio per il Territorio - UO 3 Ripartizione faunistico venatoria. Il mancato rispetto, da parte del titolare della concessione dell'azienda agro-venatoria, delle disposizioni del presente articolo comporterà la revoca della concessione.

ART. 7 – Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina, ad eccezione del Coniglio il cui prelievo è ammesso nell'ulteriore limite di 2 capi per giornata di caccia e 30 capi nel corso di tutta la stagione venatoria.

ART. 8 – Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani è consentita a decorrere dal giorno 1 agosto c.a.. L'attività di addestramento è vietata nelle aree protette come definite dalla L. n. 157/1992 e dalla L. n. 394/1991.

ART. 9 – Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del Furetto

L'uso del Furetto per la caccia al Coniglio selvatico è consentito dal giorno 16 settembre al 31 ottobre c.a. nei limiti definiti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in sede di Comitato ripartimentale. Restano salvi gli ulteriori limiti individuati dai Comuni ai sensi dell'art. 11, L.R. n 33/1997.

ART. 10 – Ulteriori divieti e prescrizioni

Restano fermi i divieti e le prescrizioni previsti dalle Leggi di settore e dal D.P.R. n. 357/1997. Per i Siti della Rete Natura 2000 vigono gli ulteriori divieti e prescrizioni previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I cacciatori non residenti in Sicilia possono esercitare l'attività venatoria fin dal giorno 1 settembre c.a. nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.

- I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia prima del 16 settembre c.a. Non sono, altresì, autorizzati ad esercitare l'attività venatoria dal 17 al 31 ottobre, nonché dal 10 novembre al 9 dicembre. Qualora non vi provvedano direttamente gli organi preposti alla vigilanza venatoria, le violazioni della presente disposizione saranno segnalate all'Autorità Giudiziaria.

ART. 11 - Aree di divieto di caccia

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04" N - 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarinì (Petràlia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N - 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N - 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18" N - 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Fortìci - ME)	1.228	37° 58' 31" N - 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N - 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N - 15° 12' 14" E

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Firmato

L'Assessore Edgardo Bandiera